

Codice A1305A

D.D. 14 settembre 2016, n. 212

Comune di SCOPELLO (VC). Mutam. temporaneo di destinaz. d'uso, con concessione amministrativa e costituzione di diritto di superficie per anni 35, eventualmente rinnovabile, alla Soc. TOWERNET S.r.l. di Milano, di porzione di mq. 200 del terreno comunale di uso civico in Loc. Alpe Trogo distinto al NCT Fg. 15 mapp. 39, per installazione traliccio e apparecchiature per telefonia mobile. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 2247 del 27.08.2016 con cui il Sindaco del Comune di SCOPELLO (VC), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie, per anni 35 (trentacinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, a favore della Soc. TOWERNET S.r.l. di Milano, di porzione di mq. 200 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Alpe Trogo e distinto al NCT Fg. 15 – mapp. 39, per consentire l'installazione di un traliccio e le relative apparecchiature per telefonia mobile al fine di migliorare il servizio per i residenti e i turisti;

vista la documentazione tecnica, di cui al Regolamento Regionale n. 8/R del 27 giugno 2016, inviata dal Comune di SCOPELLO (VC) unitamente all'istanza ricevuta in data 01.09.2016 con prot. n. 9410/A1305A/2.140.20;

viste le valutazioni economiche approvate dalla sopraccitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2016, che valutano il canone complessivo minimo "una tantum" da versarsi in unica soluzione anticipata, per il rilascio della concessione con costituzione di diritto di superficie di anni 35 in argomento, dalla Soc. TOWERNET S.r.l. di Milano al Comune di SCOPELLO (VC), in €. 15.000,00 nonché valutano l'eventuale canone aggiuntivo complessivo, parimenti "una tantum", dovuto dall'anzidetta Società a partire dalla seconda installazione di antenne o sistemi di trasmissione sulla struttura in argomento, in €. 2000,00;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, i canoni complessivi approvati di cui sopra, con riferimento all'attualità nonché tenuto conto delle motivazioni espresse nella già citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2016, tra cui la possibilità di ottenere un servizio ritenuto essenziale per lo sviluppo del territorio sia dal punto di vista residenziale che turistico, sono da ritenersi accettabili, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che venga versato dal futuro Concessionario al Comune di SCOPELLO (VC), l'importo complessivo minimo anticipato "una tantum" approvato in €. 15.000,00, a titolo di canone di concessione minimo dovuto per l'area oggetto di richiesta di mq. 200 nonché il canone aggiuntivo complessivo, parimenti "una tantum", a partire dalla seconda installazione di antenne o sistemi di trasmissione sulla struttura in argomento, approvato in €. 2.000,00, fermo l'obbligo di ripristino dell'area medesima, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del privato Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di eventuali manutenzioni, se necessario e al termine o al decadere della concessione,

compresi eventuali rinnovi o, in alternativa, se il Comune lo richiede, tutte o parte delle opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 35, eventualmente rinnovabile, di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di SCOPELLO (VC) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzione di mq. 200 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Alpe Trogo e distinto al NCT Fg. 15 – mapp. 39 in argomento, per darla in concessione con relativa costituzione di diritto di superficie alla Soc. TOWERNET S.r.l. di Milano, per un periodo di anni 35 (trentacinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di SCOPELLO (VC) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 200 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Alpe Trogo e distinto al NCT Fg. 15 – mapp. 39, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, alla Soc. TOWERNET S.r.l. di Milano, per un periodo di anni 35 (trentacinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l'installazione di un traliccio e le relative apparecchiature per telefonia mobile, al fine di migliorare il servizio per i residenti e i turisti;

che il Comune di SCOPELLO (VC) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativo diritto di superficie che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento (ai sensi dell'articolo 24 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016), dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione nonché

dovrà essere parimenti inviato il piano di ripristino, corredato della garanzia ivi prevista, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di mq. 200 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la L.R. n. 23/15 e con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, inoltre, al termine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario che dovrà effettuare, per quanto necessario, anche il ripristino dopo i lavori di realizzazione delle opere e di eventuali manutenzioni. Tutte o parte delle opere realizzate sull'area in argomento, se il Comune lo richiede, dovranno essere cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2016 e ritenuto accettabile, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi €. 15.000,00, a titolo di canone complessivo minimo "una tantum", da versarsi in unica soluzione anticipata, per il rilascio della concessione con costituzione di diritto di superficie di anni 35 sull'area di mq. 200 in argomento e complessivi €. 2.000,00, a titolo di eventuale canone aggiuntivo complessivo, parimenti "una tantum", dovuto dal Concessionario a partire dalla seconda installazione di antenne o sistemi di trasmissione sulla struttura oggetto d'istanza. Detto importo potrà essere versato in denaro o eventualmente compensato, parzialmente o totalmente, previo accordo con il Comune, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di SCOPELLO (VC) dovrà utilizzare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico del privato Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO